

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P478/4122 sott. 46

Roma, 19 aprile 2007

OGGETTO: Interpretazione ed applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.M. 18 settembre 2002 nel caso di incrementi di affollamento compatibili con il sistema delle vie di uscita esistenti.

Con riferimento al quesito posto dallo Studio Tecnico XXXXXXX di Casteggio (PV) tramite codesti Uffici, volto a chiarire la corretta interpretazione dell'articolo indicato in oggetto nel caso di una struttura esistente dedicata all'assistenza dei disabili, si precisa quanto segue.

L'art.4, comma 1, ultimo capoverso, del D.M. 18 settembre 2002, richiede la conformità del sistema di vie di uscita alle disposizioni previste al Titolo III per le strutture esistenti. Si ritiene, quindi, che oltre all'applicazione del punto 16 – misure per l'esodo di emergenza – debbano essere osservati, in quanto direttamente connessi con la sicurezza del percorso di esodo, anche i punti 15.5 – scale – e 15.8 – ammissibilità di una sola scala – ivi compreso il requisito che le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere in luoghi sicuri all'esterno dell'edificio, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 4, comma 1, secondo capoverso, in presenza di eventuali ampliamenti volumetrici.

Si concorda, infine, con il parere di codesta Direzione in merito al comportamento da tenere qualora siano presentate varianti a progetti già approvati dal competente Comando Provinciale VV.F. in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Pavia, volto a chiarire la corretta applicazione del punto indicato in oggetto nel caso di una struttura dedicata all'assistenza dei disabili.

Esaminati i quesiti proposti si ritiene che:

1. il rispetto dell'art. 4, comma 1, ultimo cpv, richiede la conformità delle vie di esodo al punto 16 "Misure per l'esodo di emergenza" (fermo restando, per eventuali ampliamenti volumetrici, la conformità al titolo II del decreto in oggetto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, 2° cpv);
2. il tale ottica non sembra necessario il rispetto del punto 15, ed in particolare del punto 15.5 comma 3, per le vie di esodo esistenti;

Con riferimento allo stesso decreto si chiede inoltre di chiarire se nel caso di strutture sanitarie per le quali ricorrano le condizioni previste alla lettera b) dell'art. 4, comma 2, un eventuale successivo progetto di modifica debba contemplare o meno l'adeguamento dell'intera struttura al D.M. 18/09/2002.

Con riferimento a tale ultimo quesito, nato dall'esame di richieste di deroga pervenuta in tal senso, si è del parere che l'adeguamento alle disposizioni del D.M. 18/09/2002 non sia dovuto nel caso in cui le modifiche proposte comportino un oggettivo miglioramento delle condizioni di sicurezza rispetto alla soluzione progettuale approvata prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

A seguito della presentazione della richiesta di chiarimenti di cui all'oggetto, prodotta dallo studio tecnico "XXXXXX di Casteggio (PV)" di cui si allega copia, relativamente all'applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 del DM 18 sett. 2002, questo Comando esprime le seguenti determinazioni sui chiarimenti richiesti nella nota allegata.

Punto 1

Relativamente all'applicabilità di tutti i punti del titolo III del DM 12 sett. 2002 lo scrivente Comando è del parere che al fine del rispetto dell'ultimo comma dell'art. 4 sia sufficiente ottemperare ai punti inerenti al sistema di via di uscita previsti dal titolo III, in particolare:

- Dal p.to 16.4 al p.to 16.10;

- P.to 15.5 e p.to 15.8, in virtù di quanto specificato al p.to 4.4 relativamente alla specifica sulle strutture facenti parte del sistema di vie di uscita;

A codesto Ministero si chiede se l'interpretazione data dallo scrivente Comando in merito sia corretta o debba integrarsi con il rispetto di altri punti del titolo III del Decreto argomentato.

Punto 2

Relativamente alla richiesta di non realizzazione della protezione del percorso tra la scala protetta ed il luogo sicuro indicato in planimetria, lo scrivente Comando è del parere che, nel caso in esame, si possa accettare che "letteralmente" non venga rispettato il punto 15.5 comma 3, in quanto, fermo restando la presenza della scala protetta, la distanza massima da percorrere dal piano primo a luogo sicuro risulta essere inferiore a quanto stabilito dal punto 4.5. e, in particolare, inferiore anche a quella consentita per raggiungere un'uscita su scala protetta.

A parere dello scrivente Comando se è rispettato il punto 4.5, fermo restando il rispetto delle classi di reazione al fuoco previste dal decreto, è sufficiente rendere protetta la sola scala e non l'eventuale percorso compreso tra la scala e l'uscita su luogo sicuro.

Si chiede pertanto a codesto Ministero, in generale, per i casi di aumento dei posti letto compatibili con il sistema di via di uscita esistenti, qualora il percorso per arrivare a luogo sicuro fosse inferiore alle lunghezze previste dal punto 4.5 del DM 18 sett. 2002 se l'interpretazione data dal Comando sia corretta o si rende necessario realizzare comunque il percorso di esodo, dalla scala all'uscita su luogo sicuro, di tipo protetto.

Si allegano

(Omissis)